

49136-19

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

PAOLO MICHELI	- Presidente -	Sent. n. sez. 2674/2019
ALESSANDRINA TUDINO	- Relatore -	UP - 16/09/2019
IRENE SCORDAMAGLIA		R.G.N. 395/2019
ELISABETTA MARIA MOROSINI		
GIUSEPPE RICCARDI		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 28/05/2018 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA FILIPPI

che ha concluso chiedendo

Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso, salvo annullamento con rinvio relativamente alle pene accessorie.

udito il difensore

Il difensore presente, Avv. (omissis) , si riporta ai motivi.

Q

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata del 28 maggio 2018, la Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha confermato la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale in sede del 6 febbraio 2017, con la quale è stata affermata la responsabilità penale di (omissis) per i reati di bancarotta impropria, patrimoniale e documentale, e per aggravamento del dissesto di (omissis) s.r.l., dichiarata fallita il (omissis) (omissis).

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato con atto a firma del difensore, Avv. (omissis), articolando quattro motivi.

2.1. Con il primo motivo, deduce vizio della motivazione, *sub specie* di travisamento della prova, in riferimento agli elementi costitutivi del reato di cui al capo a), per avere la corte territoriale ommesso di considerare le dichiarazioni rese dal consulente tecnico del Pubblico ministero riguardo la mancanza di spese estranee all'attività d'impresa, presumendo la distrazione di crediti alla stregua della mancata annotazione nella contabilità e trascurando di conferire rilievo alle ammissioni al passivo. Analoghe censure attingono la fattispecie dissipativa, risultando la stima effettuata non coerente con il costo storico originario.

2.2. Con il secondo motivo, lamenta violazione di legge e correlato vizio di motivazione per il reato di cui all'art. 223, comma 2, I. fall, ritenuto sussistente alla stregua della violazione di cui all'art. 2467 cod. civ., non richiamata dalla norma incriminatrice.

2.3. Il terzo motivo configura il vizio della motivazione con riferimento al dolo del reato di bancarotta documentale, tanto genericamente valutato da non consentire di ritenere quale, tra le due ipotesi previste dall'art. 216 I. fall., sia stata effettivamente ritenuta sussistente.

2.4. Con il quarto motivo, deduce analogo censura in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche.

Q

3. Con motivi nuovi, depositati in Cancelleria il 10 luglio 2019, il ricorrente deduce l'illegalità delle pene accessorie nella misura predeterminata prevista dall'art. 216 u.c. l. fall., incostituzionale.

CONDIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato solo in parte.

1. Sono inconducenti i rilievi articolati nel primo e nel terzo motivo di ricorso.

1.1.1. Le censure rivolte alla motivazione relativa alla ricostruzione delle condotte distrattive *sub a*) non si confrontano con la stessa ammissione del ricorrente (riportata a f. 5 della sentenza impugnata) riguardo l'esazione di crediti, la cui provvista non risulta rinvenuta e della cui destinazione il fallito non ha offerto alcuna utile dimostrazione, né con il principio di diritto secondo cui la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, ad opera dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti (Sez. 5, n. 22894 del 17/04/2013, Zanettin, Rv. 255385), in quanto le condotte descritte all'art. 216, comma primo, n. 1 I. fall., hanno (anche) diretto riferimento alla condotta infedele o sleale del fallito, nel contesto della garanzia che sul medesimo grava in vista della conservazione delle ragioni creditorie.

Ed è in funzione di siffatta garanzia che si spiega l'onere dimostrativo, posto a carico del fallito, nel caso di mancato rinvenimento di cespiti da parte della procedura.

Trattasi, invero, di sollecitazione al diretto interessato perché fornisca la dimostrazione della concreta destinazione dei beni o del loro ricavato, risposta che (presumibilmente) soltanto egli, che è (oltre che il responsabile) l'artefice della gestione, può rendere (Sez. 5, n. 7588 del 26/01/2011, Butitta, Rv. 249715, in motivazione).

In altri termini, a fronte del sicuro ingresso nel patrimonio dell'imprenditore di componenti attive e dell'assoluta impossibilità di ricostruire la destinazione delle stesse, del tutto ragionevolmente si può desumere che queste ultime siano state sottratte alla garanzia dei creditori,

Cd

nella piena consapevolezza della concreta pericolosità di tali condotte in vista del soddisfacimento delle loro pretese.

1.1.2. Deve, infatti, ribadirsi come la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita possa essere desunta dalla mancata dimostrazione, ad opera dell'amministratore (sia egli di fatto o di diritto), della destinazione dei suddetti beni (Sez. 5, n. 8260/16 del 22 settembre 2015, Aucello, Rv. 267710; Sez. 5, n. 19896 del 7 marzo 2014, Ranon, Rv. 259848; Sez. 5, n. 11095 del 13 febbraio 2014, Ghirardelli, Rv. 262740; Sez. 5, n. 22894 del 17 aprile 2013, Zanettin, RV. 255385; Sez. 5, n. 7048/09 del 27 novembre 2008, Bianchini, Rv. 243295; Sez. 5, n. 3400/05 del 15 dicembre 2004, Sabino, Rv. 231411), principio che la costante elaborazione giurisprudenziale di legittimità ancora alla peculiarità della normativa concorsuale. In tal senso, va pertanto riaffermato che l'imprenditore è posto dall'ordinamento in una posizione di garanzia nei confronti dei creditori, con conseguente responsabilità del gestore per la conservazione delle risorse e dei beni sociali, in ragione dell'integrità della garanzia stessa. La perdita ingiustificata del patrimonio o l'elisione della sua consistenza danneggia le aspettative della massa creditoria ed integra l'evento giuridico sotteso dalla fattispecie di bancarotta fraudolenta.

Nello statuto dei reati fallimentari, dunque, l'apporto conoscitivo proveniente dall'imputato si declina peculiarmente, ponendo a carico dello stesso uno specifico onere di collaborazione con gli organi della curatela e di giustificazione riguardo l'adempimento degli obblighi che gravano sull'imprenditore. La responsabilità dell'imprenditore per la conservazione della garanzia patrimoniale verso i creditori e l'obbligo di verità, penalmente sanzionato, gravante ex art. 87 l. fall. sul fallito interpellato dal curatore circa la destinazione dei beni dell'impresa giustificano, dunque, una inversione dell'onere della prova a carico dell'amministratore della società fallita solo apparente, che ripete il suo fondamento dal complesso degli obblighi di fonte normativa che gravano sull'imprenditore, e che non consentono, in caso di mancato rinvenimento di beni aziendali o del loro ricavato, di ritenere sufficienti generiche asserzioni, soprattutto ove non riscontrate dall'esistenza di idonea documentazione contabile.

1.1.3. Nel quadro così delineato, il ricorrente pretende di ravvisare – in presenza di generiche asserzioni di reimpiego a fini sociali - un insanabile profilo di contraddittorietà, in punto di dimostrazione della disponibilità delle risorse non rinvenute, con la contestuale contestazione di bancarotta documentale, omettendo di confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata che, con articolata e razionale cadenza argomentativa, evidenzia puntualmente le fonti documentali che, in un più ampio contesto di fraudolenta cessazione delle annotazioni, dimostrano l'esistenza dei cespiti e delle risorse non rinvenute dagli organi della curatela.

1.1.4. La sentenza impugnata non è censurabile neppure in riferimento alla motivazione con la quale è stato respinto l'argomento difensivo che, alla stregua delle (limitate) insinuazioni al passivo, ne ha inferito la soddisfazione dei relativi crediti, in presenza di una abnorme sproporzione tra disavanzo fallimentare (per oltre due milioni di Euro) ed attivo (pari a soli 82.000,00), che rende del tutto logico ritenere la plausibilità di valutazioni di convenienza, tali da determinare – come ritenuto dai giudici di merito – la desistenza dei creditori nella procedura concorsuale.

1.1.5. Sono, del pari, inconducibili i rilievi in punto di condotta dissipativa.

Il ricorrente postula la sopravvalutazione dei mezzi aziendali, trascurando del tutto di confrontarsi con la sentenza impugnata che ha, sul punto, opportunamente valorizzato come i beni di cui trattasi fossero stati ceduti a società della quale il medesimo ricorrente effettuava, a distanza di una settimana dalla cessione - vantaggiosa per l'avente causa e dissipatoria per l'alienante - l'acquisto delle quote, sostanziando un adeguato interesse alla svendita dei veicoli della società avviata al dissesto.

1.2. Sono, invece, aspecifiche le censure rivolte all'elemento soggettivo della fattispecie documentale.

Tanto la contestazione, che le conformi sentenze di merito, declinano il fatto sotto forma di bancarotta documentale per inattendibile tenuta delle scritture; fattispecie punita a titolo di dolo generico (Sez. 5, n.17084 del 14/07/2017, Pastechi, Rv. 271753, N. 21075 del 2004 Rv. 229321, N. 1137 del 2009 Rv. 242550, N. 21872 del 2010 Rv. 247444, N. 5264 del 2014 Rv.

258881), consistente nella coscienza della lacunosità delle annotazioni in scritture, già istituite, e della idoneità della irregolare tenuta ad ostacolare la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, mentre la sentenza impugnata dà conto, con argomentazione incensurabile nella presente sede, del fraudolento ricorso ad espedienti contabili atti a dissimulare le dismissioni e ad ostacolare la ricostruzione della destinazione delle risorse finanziarie, delineando – almeno – l'elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice.

Sono, pertanto, complessivamente inconducibili le censure in punto di responsabilità per il capo a).

2. Sono, invece, fondati i rilievi articolati nel secondo motivo.

2.1. La questione, (ri)proposta nel ricorso di legittimità, involge, prioritariamente, la necessaria distinzione tra versamenti in conto capitale e finanziamenti a titolo di mutuo, onde verificare la diversa incidenza delle restituzioni sulle fattispecie fallimentari.

2.1.1. Questa Sezione si è, invero, già pronunciata al riguardo, delineando la ricostruzione sistematica dei reati coinvolti e risolvendo i profili di interferenza delle fattispecie, alla luce delle norme extrapenali integratrici del precetto.

E' stato, difatti, esaustivamente affermato come la restituzione ai soci dei versamenti in conto capitale (o "in conto futuro aumento di capitale") integra la bancarotta fraudolenta per distrazione, ai sensi degli artt. 223, comma 1 e 216, comma 1, n. 1 l. fall. e non il delitto di bancarotta fraudolenta da reato societario, previsto dal combinato disposto degli artt. 223, comma 2, n. 1 l. fall. e 2626 cod. civ. (indebita restituzione dei conferimenti), in quanto detti versamenti, confluendo in un'apposita riserva, non incrementano immediatamente il capitale sociale e, diversamente dai conferimenti, non attribuiscono alle somme che ne formano oggetto lo statuto penalistico proprio del capitale sociale (Sez. 5, n.8431 del 01/02/2019, Vesprini, Rv. 276031), con l'ulteriore precisazione per cui, al contrario, il prelievo di somme, quale restituzione di versamenti operati dai soci a titolo di mutuo, integra la fattispecie di bancarotta preferenziale (*ibidem*, Sez. 5, n.8431 del 2019, Rv. 276031).

CB

2.1.2. Siffatto assetto fonda sull'analisi della consolidata giurisprudenza delle Sezioni civili di questa Corte, rassegnata nella sentenza Vesprini richiamata, che ha evidenziato come «*i versamenti operati dai soci in conto capitale (o con altra analogo dizione indicati), pur non incrementando immediatamente il capitale sociale, e pur non attribuendo alle relative somme la condizione giuridica propria del capitale (onde non occorre che siano conseguenti ad una specifica deliberazione assembleare di aumento dello stesso), hanno tuttavia una causa che, di norma, è diversa da quella del mutuo ed è assimilabile a quella del capitale di rischio, sicché non danno luogo a crediti esigibili nel corso della vita della società, e possono essere chiesti dai soci in restituzione solo per effetto dello scioglimento della società, e nei limiti dell'eventuale residuo attivo del bilancio di liquidazione, fermo restando che tra la società ed i soci può viceversa essere convenuta l'erogazione di capitale di credito, anziché di rischio, e che i soci possono effettuare versamenti in favore della società a titolo di mutuo (con o senza interessi), riservandosi in tal modo il diritto alla restituzione anche durante la vita della società (Sez. civ. 1, n. 7692 del 31/03/2006, Rv. 588234; conf., ex plurimis, Sez. civ. 1, n. 25585 del 03/12/2014, Rv. 633810; Sez. civ. 1, n. 2758 del 23/02/2012, Rv. 621560; Sez. civ. 1, n. 21563 del 13/08/2008, Rv. 605073): pertanto, l'erogazione di somme che a vario titolo i soci effettuano alle società da loro partecipate può avvenire a titolo di mutuo, con il conseguente obbligo per la società di restituire la somma ricevuta ad una determinata scadenza, oppure di versamento, destinato ad essere iscritto non tra i debiti, ma a confluire in apposita riserva "in conto capitale" (o altre simili denominazioni), versamento, quest'ultimo, che non dà luogo ad un credito esigibile, se non per effetto dello scioglimento della società e nei limiti dell'eventuale attivo del bilancio di liquidazione, ed è più simile al capitale di rischio che a quello di credito, connotandosi proprio per la postergazione della sua restituzione al soddisfacimento dei creditori sociali e per la posizione del socio quale residual claimant (Sez. civ. 1, n. 24861 del 09/12/2015, Rv. 637899)».*

2.1.3. Se ne è tratto il rilievo per cui «*nella materia penal-fallimentare, il prelievo di somme a titolo di restituzione di versamenti operati dai soci in conto capitale (o indicati con altra analogo dizione) integra la fattispecie della*

bancarotta fraudolenta per distrazione, non dando luogo tali versamenti ad un credito esigibile nel corso della vita della società; al contrario, il prelievo di somme quale restituzione di versamenti operati dai soci a titolo di mutuo integra la fattispecie della bancarotta preferenziale (in questo senso, Sez. 5, n. 14908 del 07/03/2008, Frigerio, Rv. 239487, che ha qualificato in termini di bancarotta preferenziale la restituzione di finanziamenti che, non avendo «natura di conferimenti di capitale di rischio», «rappresentano il sorgere di un effettivo ed esigibile credito (chirografario) in capo ai soci, senza che da ciò consegua effettivo depauperamento dell'asse patrimoniale»; nella stessa prospettiva, Sez. 5, n. 13318 del 14/02/2013, Viale, Rv. 254985)».

E' stato, in particolare, evidenziato - con argomentazione rilevante nel caso in disamina - come, al fine di escludere la configurazione del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione in relazione al prelievo di somme a titolo di restituzione di versamenti operati dai soci in conto capitale, si sia richiamata la fattispecie di cui all'art. 2626 cod. civ., ritenuta applicabile anche ai finanziamenti in conto capitale effettuati durante la vita della società alla stregua di una un'interpretazione estensiva della nozione di "conferimento" di cui all'indicata disposizione, interpretazione resa possibile - con la conseguente sussumibilità del caso in esame nella figura della bancarotta "da reato societario" ex artt. 223, secondo comma, n. 1), I. fall. e, appunto, 2626 cod. civ. - dal «fatto che la postergazione - sebbene non comporti una riqualificazione *ope legis* dei crediti - ne assimila in tutto e per tutto la disciplina ai conferimenti in conto capitale, non incidendo semplicemente sulla loro graduazione» (Sez. 5, n. 42568 del 19/06/2018, Esposito, sostanzialmente in linea con Sez. 5, n. 11210 del 15/11/1993, Callegaro, Rv. 196458, secondo cui integra il delitto di illegittima restituzione di conferimenti, previsto - nella disciplina all'epoca vigente - dall'art. 2623, n. 2 cod. civ., la condotta dell'amministratore della società che restituisca somme di danaro ai soci che le abbiano versate in conto capitale, in seguito ad una deliberazione dell'assemblea, in assenza dei presupposti dell'esuberanza in riferimento al conseguimento dell'oggetto sociale e del rispetto delle garanzie previste dall'art. 2445 cod. civ.).

E siffatta opzione ermeneutica è stata argomentativamente esclusa, ritenendo come l'interpretazione estensiva dell'art. 2626 cod. civ. si risolva in

un'analogia *in malam partem*, valorizzando il regime giuridico dei versamenti in conto capitale, non imputati a capitale ma confluiti in un'apposita riserva, con conseguente "esclusione della riferibilità anche ai versamenti in esame dello statuto penalistico a tutela del capitale sociale", alla luce della giurisprudenza civile che valorizza come i versamenti dei soci in conto capitale abbiano, di regola, causa diversa da quella del mutuo e assimilabile a quella del capitale di rischio, escludendo l'insorgenza di crediti esigibili nel corso della vita della società, con conseguente non configurabilità della bancarotta preferenziale in riferimento ai prelievi volti alla loro restituzione.

Di guisa che «*la - mera - "assimilabilità" al capitale di rischio dei versamenti in conto capitale conduce, sul terreno penalistico, ad escludere che essi possano essere ricondotti nella nozione di "conferimento" a norma dell'art. 2626 cod. civ. e che, dunque, la loro restituzione possa integrare la fattispecie di indebita restituzione dei conferimenti e quella di bancarotta "da reato societario"»*, mentre il prelievo di somme a titolo di restituzione di versamenti operati dai soci in conto capitale deve essere qualificato in termini di distrazione, nell'ampia definizione della condotta materiale declinata dalle massime di orientamento di questa Corte (Sez. 5, n. 44891 del 09/10/2008, Quattrocchi, Rv. 241830; *ex plurimis*, Sez. 5, n. 30830 del 05/06/2014, Di Febo, Rv. 260486) e nella prospettiva che assegna alla nozione di distrazione una funzione anche "residuale" (Sez. 5, n. 8755 del 23/03/1988, Fabbri, Rv. 179047; conf. Sez. 5, n. 7359 del 24/05/1984, Pompeo, Rv. 165673).

2.1.4. In riferimento agli indicatori rilevanti al fine di distinguere le due diverse tipologie di versamenti, se a titolo di mutuo ovvero di apporto al patrimonio dell'impresa collettiva, la sentenza Vesprini richiama all'interpretazione della volontà delle parti, secondo i criteri enunciati dalla giurisprudenza civile (Sez. civ. 1, n. 7692 del 31/03/2006, cit.; Sez. civ. 1, n. 15035 del 08/06/2018, Rv. 649557), ribadendo la necessaria ricostruzione della natura del versamento il cui prelievo si contesta, al fine della corretta qualificazione del fatto.

2.2. A siffatti principi non risultano essersi conformate le sentenze di merito.

Già con l'atto di appello, l'imputato aveva dedotto come l'operazione contestata *sub b)* fosse stata qualificata a termini dell'art. 2497 cod. civ.

(restituzione finanziamento soci), norma non evocata dal disposto dell'art. 223, comma 2 n. 1 l. fall.; rilievo al quale la Corte, a fonte di una contestazione esplicitamente riferita a "operazioni di restituzione di conferimenti", ha replicato mediante l'improprio - ed anodino quanto all'argomentazione - richiamo all'art. 2626 cod. civ., omettendo di affrontare il tema, potenzialmente idoneo, alla luce della giurisprudenza richiamata, ad attribuire alle erogazioni dei soci natura di mutuo e non di conferimenti in conto capitale e, in questa prospettiva, al prelievo operato dall'imputato (ovvero a una parte di esso) natura di bancarotta preferenziale.

Con conseguente sussistenza del vizio denunciato.

La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata con rinvio affinché il giudice di merito, alla luce dei principi richiamati, proceda a nuovo esame sul punto, con assorbimento delle censure relative al complessivo trattamento sanzionatorio e sulle pene accessorie relative al capo B).

3. La sentenza impugnata deve essere, ^{→ tres.} invece, annullata con rinvio in riferimento alla determinazione della durata delle pene accessorie, applicate all'imputato quanto al reato *sub a*).

3.1. Con la sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 216, u.c., R.D. 267/1942 nella parte in cui dispone che "la condanna per uno dei delitti previsti nel presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa" e siffatta declaratoria - avente efficacia *ex tunc* ai sensi dell'art. 30 della l. costituzionale n.87 del 1953 - trova applicazione nell'ambito del presente procedimento in quanto, sebbene questione non investita dal ricorso, la durata delle sanzioni accessorie come determinata nella sentenza impugnata si qualifica in termini di (sopravvenuta) illegalità della pena, apprezzabile *ex officio* in sede di legittimità (S.U. n.33040 del 26 febbraio 2015, Jazouli, Rv. 264207).

Nella sentenza additiva richiamata, la Consulta ha esplicitamente escluso l'applicabilità dello strumento di commisurazione (cor) relativa declinato dall'art. 37 cod. pen. che, in ipotesi di pena accessoria indeterminata, ne determina la durata nella stessa misura della pena

principale, ritenendo il relativo meccanismo non adeguato ad assicurare la necessaria autonoma quantificazione in considerazione della specifica e non sovrapponibile funzione del diverso ordine di pene sia in relazione al diverso carico di afflittività rispetto ai diritti fondamentali della persona, che della diversa finalità.

Siffatta interpretazione non è stata ritenuta vincolante in una prima applicazione giurisprudenziale (Sez. 5, 7 dicembre 2018 in proc. 23648/2016, Piermartiri, informazione provvisoria n.16/2018), mentre altro orientamento (Sez. 5, 13 dicembre 2018 in proc. 3703/2018, Retrosi; Sez. 5, n. 5882 del 6 febbraio 2019, Rv. 274413) si è determinato nel senso di dover rimettere al giudice del merito la determinazione discrezionale dell'entità delle pene accessorie ex art. 216 u.c..

3.2. Alla stregua del contrasto, manifestatosi nell'immediatezza della pronuncia della Consulta, è stata rimessa alle Sezioni Unite la questione «se le pene accessorie previste per il reato di bancarotta fraudolenta dall'art. 216, ultimo comma, della legge fallimentare, come riformulato ad opera della sentenza n.222 del 5/12/2018 della Corte costituzionale con sentenza dichiarativa di illegittimità costituzionale, mediante l'introduzione della previsione della sola durata massima "fino a dieci anni" debbano considerarsi pena con durata non predeterminata e quindi ricadere nella regola generale di computo di cui all'art. 37 cod. pen. (che prevede la commisurazione della pena accessoria non predeterminata alla pena principale inflitta), con la conseguenza che è la stessa Cassazione a poter operare la detta commisurazione con riferimento ai processi pendenti; ovvero se, per effetto, della nuova formulazione, la durata delle pene accessorie debba invece considerarsi predeterminata entro la forbice data, con la conseguenza che non trova applicazione l'art. 37 cod. pen. ma, di regola, la rideterminazione involge un giudizio di fatto di competenza del giudice del merito, da effettuarsi facendo ricorso ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen.».

Con sentenza n. 28910 del 28 febbraio 2019, le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito come «le pene accessorie previste dall'art. 216 legge fall., nel testo riformulato dalla sentenza n. 222 della Corte costituzionale, così come le altre pene accessorie per le quali la legge indica un termine di

durata non fissa, devono essere determinate in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.».

In applicazione dell'enunciato principio di diritto, la verifica dei parametri di commisurazione della pena accessoria, in quanto sanzione predeterminata, in riferimento al carico di afflittività rispetto ai diritti fondamentali della persona (libertà di iniziativa economica) ed alla finalità (non [solo] rieducativa) della medesima, resta assegnata alla discrezionalità del giudice del merito.

3.3. Nel caso in esame, la durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, comma terzo, l. fall., è stata determinata dal giudice di merito in conformità alla disposizione normativa.


Di guisa che, in applicazione dell'enunciato principio di diritto, che assegna alla discrezionalità del giudice del merito la verifica dei parametri di commisurazione della pena accessoria, in quanto sanzione predeterminata, in riferimento al carico di afflittività rispetto ai diritti fondamentali della persona (libertà di iniziativa economica) ed alla finalità (non [solo] rieducativa) della medesima, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla determinazione della durata delle sanzioni accessorie di cui all'art. 216 u.c. l.fall., irrogate agli imputati nella misura di dieci anni, con rinvio al giudice di merito per nuovo esame sul punto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato sub b) ed alle statuizioni sulla durata delle le pene accessorie di cui all'art. 216 u.c. l. fall., con rinvio per nuovo esame su detti punti – nonché per l'eventuale rideterminazione del trattamento sanzionatorio – alla Corte d'appello di Lecce. Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso in Roma, il 16 settembre 2019

Il Consigliere estensore
Alessandrina Tudino



Il Presidente

Paolo Micheli

